

**Atto n. 45/07**

**CONDIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI DI  
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CON TENSIONE  
NOMINALE SUPERIORE AD 1 KV**

*Documento per la consultazione*

22 novembre 2007

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si colloca nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 136/04, in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 136/04), e segue le precedenti consultazioni dell'Autorità sul tema in data 1 agosto 2005, 2 agosto 2006 e 5 dicembre 2006.*

*Con il presente documento, l'Autorità intende portare all'attenzione dei soggetti interessati la bozza del provvedimento definitivo, contenente anche la proposta per la regolamentazione di alcuni aspetti emersi in seguito alla consultazione dell'Autorità ed all'inchiesta pubblica del CEI inerente il Progetto C. 970:2006-12 recante le regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media ed alta tensione.*

*In particolare, ed in aggiunta rispetto alle precedenti consultazioni, il documento contiene, oltre a prescrizioni circa la disponibilità delle aree dedicate alle opere di connessione, una più dettagliata descrizione dell'ambito di applicazione delle Regole Tecniche di Connessione (di seguito: RTC), con particolare riferimento agli impianti esistenti, e le modalità di interfacciamento informatico tra le imprese distributrici e gli Uffici dell'Autorità in ordine alla pubblicazione delle stesse regole.*

*Per quanto riguarda specificatamente le modalità di interfacciamento informatico, pur non essendo previste nell'articolato finale della delibera, si ritiene opportuna la consultazione su alcuni aspetti operativi.*

*Il presente documento costituirà l'Allegato A della delibera, la quale conterrà, come Allegato B, la Regola tecnica di riferimento (Regola tecnica sulla base della quale ciascuna impresa distributtrice metterà a punto la propria RTC anche attraverso eventuali richieste di deroghe).*

*Per completezza, si allega alla presente consultazione il documento posto in inchiesta pubblica da parte del CEI.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'indirizzo di posta elettronica sottoriportato, citando il tema della presente consultazione ("Regole tecniche di connessione alle reti elettriche in media ed alta tensione"), le loro osservazioni entro e non oltre il **10 gennaio 2007**.*

### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**

**Direzione Mercati**

**Unità reti distribuzione**

**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel. 0265565336

fax 0265565222

e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)

sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## **Note per la consultazione**

Con il presente documento l'Autorità pone in consultazione la proposta finale di articolato oltre ad alcuni aspetti operativi, questi ultimi inerenti le modalità di interfacciamento tra le imprese distributrici e l'Autorità finalizzati sia alla prima attuazione sia alla gestione a regime delle regole tecniche, non compresi nel futuro corpo della delibera ma che saranno resi noti attraverso il sito *internet* dell'Autorità.

I predetti aspetti operativi, rappresentati in corsivo nel seguito del documento, richiedono di essere valutati separatamente dagli aspetti inerenti la proposta di articolato.

A tal fine, i soggetti interessati sono invitati a presentare le proprie osservazioni, anche ulteriori a quanto suggerito dagli spunti per la consultazione focalizzati alla gestione informatica delle regole tecniche, separatamente per quanto riguarda la proposta finale di articolato rispetto a quanto inerente gli aspetti operativi di interfacciamento tra le imprese distributrici e l'Autorità.

Al presente documento per la consultazione è allegata la Regola tecnica di riferimento posta in inchiesta pubblica da parte del CEI, per la quale non si richiede in questa sede l'invio di osservazioni essendo allo scopo dedicata la stessa inchiesta pubblica.

## TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'allegato A alla deliberazione n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05) e le seguenti ulteriori definizioni:

- **CEI** è il comitato elettrotecnico italiano;
- **CTS** è il corrispettivo tariffario specifico di cui all'Allegato A della deliberazione n. 4/04;
- **Dichiarazione di adeguatezza** è la dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente provvedimento;
- **Dispositivo generale** è il dispositivo di cui all'articolo 3.13 delle Regole tecniche di riferimento;
- **Impianto di rete per la consegna** è la porzione di impianto di rete per la connessione adiacente all'impianto di utenza, installata su aree messe a disposizione dall'Utente della rete tipicamente al confine tra la proprietà dell'Utente medesimo e il suolo pubblico;
- **Regola tecnica di connessione (RTC)** alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV **è, per ogni impresa di distribuzione**, la Regola tecnica di riferimento come eventualmente modificata o integrata dalla medesima impresa distributrice attraverso specifiche deroghe approvate dall'Autorità;
- **Regola tecnica di riferimento** sono l'insieme delle regole contenute nella Norma CEI xxxxxx inerente le regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- **requisiti semplificati** sono i requisiti di cui all'articolo 33, comma 33.10, dell'Allegato A alla deliberazione n. 4/04<sup>1</sup>
- **Sistema di protezione generale** è il sistema di protezioni elettriche associate al Dispositivo Generale di cui all'Allegato D delle Regole tecniche di riferimento;
- **Utente della rete** è il soggetto richiedente la connessione ad una rete elettrica di distribuzione, ovvero già connesso alla stessa rete;

---

<sup>1</sup> Il riferimento verrà aggiornato al provvedimento relativo al periodo di regolazione 2008-2011 di prossima emanazione.

- **Utente esistente** è il soggetto titolare di impianti elettrici connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi ad esclusione della rete di trasmissione nazionale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero nella cui disponibilità tali impianti si trovano;
- **Utente attivo** è un utente della rete potenzialmente in grado di contribuire, con i propri impianti, alla corrente di corto circuito in caso di guasto nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- **Utente passivo** è un utente della rete diverso dall'utente attivo.

## **Articolo 2**

### *Finalità*

- 2.1 La finalità del presente provvedimento è la definizione dei rapporti tra le imprese distributrici e gli utenti delle reti di distribuzione, passivi o attivi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- i) regola tecnica di riferimento per la connessione di clienti finali e di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale superiore ad 1 kV ad eccezione della rete di trasmissione nazionale;
  - ii) modalità per l'eventuale richiesta di deroghe alla Regola tecnica di riferimento da parte delle imprese distributrici;
  - iii) modalità per l'eventuale approvazione, da parte dell'Autorità, delle deroghe di cui al precedente punto ii);
  - iv) modalità di pubblicazione delle RTC, eventualmente in deroga alla Regola tecnica di riferimento, da parte delle imprese distributrici;
  - v) applicazione parziale delle RTC agli utenti esistenti, limitata ad aspetti specifici e a determinate situazioni;
  - vi) modalità per pubblicazione e gestione, da parte delle imprese distributrici, delle modifiche inerenti le modalità e condizioni procedurali di cui alla deliberazione n. 281/05 relativamente alle imprese distributrici.
- 2.2 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente provvedimento gli utenti della rete, le imprese distributrici e i soggetti di cui al successivo comma 2.3.
- 2.3 I soggetti gestori di reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione dell'energia elettrica adempiono alle disposizioni di cui al presente provvedimento sotto l'impulso ed il coordinamento dell'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale.
- 2.4 La convenzione di cui al precedente comma 2.3 è conclusa entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento ed è trasmessa all'Autorità per approvazione, unitamente alla convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, entro 60 giorni dalla data del suo

ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata.

- 2.5 In caso di mancata stipula della convenzione di cui ai precedenti commi, l'impresa distributrice competente ne comunica i motivi all'Autorità entro i termini massimi previsti per la conclusione della stessa di cui al precedente comma 2.4.

## **TITOLO 2**

### **PUBBLICAZIONE E DEROGHE ALLE REGOLE TECNICHE DI RIFERIMENTO**

#### **Articolo 3**

##### *Pubblicazione delle regole tecniche da parte delle imprese distributrici*

- 3.1 Ciascuna impresa distributrice pubblica la propria RTC alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale tra le fasi superiore a 1KV, secondo istruzioni tecniche definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità

#### **Articolo 4**

##### *Entrata in vigore della Regola tecnica di riferimento*

- 4.1 La Regola tecnica di riferimento, di cui all'Allegato B della presente deliberazione, si applica da parte delle imprese distributrici che non hanno richiesto deroghe alla Regola stessa, come previsto all'Articolo 5, dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sostituisce le precedenti regole tecniche adottate in autonomia dalle stesse imprese relativamente alla connessione alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV.

#### **Articolo 5**

##### *Deroghe alla Regola tecnica di riferimento e loro entrata in vigore*

- 5.1 Le imprese distributrici possono inviare all'Autorità eventuali richieste di deroga su specifici aspetti puntuali della Regola tecnica di riferimento mediante apposite clausole in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate. Tale invio avviene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2009.
- 5.2 L'Autorità si riserva di approvare il documento relativo alle RTC della singola impresa distributrice contenente le deroghe richieste, specificando in sede di eventuale approvazione la data di entrata in vigore delle regole stesse. Non è prevista una approvazione parziale del documento proposto dall'impresa distributrice ovvero delle singole richieste di deroga.
- 5.3 Successivamente all'eventuale approvazione da parte dell'Autorità, le RTC (contenenti eventuali deroghe) saranno pubblicate dalle imprese distributrici entro 15 giorni dalla data di approvazione, con la specificazione della data di entrata in

vigore delle stesse. Successive eventuali modifiche da parte dell'Autorità della Regola tecnica di riferimento potranno integrare le RTC già approvate.

- 5.4 L'Autorità potrà limitare temporalmente l'applicabilità delle deroghe richieste. Al termine di detto limite temporale l'impresa distributrice è tenuta ad aggiornare la propria RTC, uniformandola alla Regola tecnica di riferimento in relazione alle singole deroghe, Se la scadenza della deroga coincide con la finestra temporale utile alla presentazione delle richieste di deroga, l'impresa distributrice può riproporla in veste di deroga alla Regola tecnica di riferimento.
- 5.5 In attesa della approvazione, da parte dell'Autorità, della RTC applicabile dalla singola impresa distributrice rimangono valide le regole tecniche precedentemente in vigore.
- 5.6 Eventuali esigenze particolari, debitamente motivate, evidenziate da parte dei soggetti richiedenti la connessione, ovvero la modifica della stessa, non previste nelle soluzioni tecniche di cui alla Regola tecnica di riferimento ovvero alle RTC adottate dall'impresa distributrice ed approvate dall'Autorità, possono essere considerate ed eventualmente implementate dall'impresa distributrice senza inoltrare all'Autorità specifica richiesta di deroga alla Regola tecnica di riferimento.
- 5.7 Nei casi di cui al precedente comma 5.6 l'impresa distributrice mantiene traccia documentale delle esigenze che hanno condotto alla concessione della soluzioni particolari, che saranno eventualmente oggetto di esplicita richiesta di deroga alla Regola tecnica di riferimento.

*Le richieste di deroga sono comunicate attraverso l'ambiente informatico predisposto presso il sito internet dell'Autorità, e prevedono due documenti distinti:*

- i) elenco degli articoli e dei commi per i quali si richiede una deroga rispetto alla Regola tecnica di riferimento, con la descrizione della singola deroga richiesta per ciascun articolo e comma, oltre alla motivazione a supporto della richiesta stessa;*
- ii) documento costituito dalle RTC dell'impresa, cioè dalla Regola tecnica di riferimento come modificata o integrata dalle deroghe richieste di cui alla precedente lettera i) opportunamente evidenziate.*

*Nell'ambito delle richieste di deroga, non si prevede la possibilità di modificare la numerosità e l'argomento dei capitoli e dei commi contenuti nella Regola tecnica di riferimento.*

*L'eventuale approvazione delle deroghe da parte dell'Autorità avviene senza apportare modifiche al contenuto delle singole deroghe richieste. A tal fine, le imprese distributrici possono indicare, nell'ambito di ciascuna deroga richiesta, i possibili margini di modifica delle stesse ai fini della loro approvazione qualora si tratti di margini quantitativi oggettivamente individuabili.*

*Gli Uffici verificano la sussistenza delle condizioni per la possibile approvazione delle deroghe alla Regola tecnica di riferimento proposte dalle singole imprese e*

*comunicano l'esito di tale verifica alle stesse imprese attraverso l'ambiente informatico allo scopo dedicato.*

*Le singole imprese, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, inviano agli Uffici dell'Autorità, attraverso il predetto ambiente informatico, il documento inerente le regole tecniche modificato o integrato secondo le indicazioni degli Uffici al fine della sua approvazione da parte dell'Autorità.*

*Le stesse regole tecniche, qualora approvate dall'Autorità, sono inserite nell'area pubblica dell'ambiente informatico dedicato.*

**SCI:** *si condividono le modalità per le richieste di deroghe?*

*Se no, quali criticità si evidenziano e quali soluzioni alternative si propongono?*

### **TITOLO 3**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

##### **Articolo 6**

*Applicazione integrale delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica*

- 6.1 Le RTC alle reti di distribuzione dell'energia elettrica si applicano integralmente nei seguenti casi:
- i) richieste di nuove connessioni;
  - ii) spostamento fisico, su richiesta dell'Utente, del punto di consegna all'esterno dell'area dedicata all'impianto di rete per la consegna.

##### **Articolo 7**

*Applicazione parziale delle Regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica*

- 7.1 Le Regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applicano parzialmente agli utenti esistenti solo nei casi esplicitati dai commi seguenti. Nell'ambito di ogni successivo comma, i singoli aspetti applicativi fanno riferimento ai punti della Regola tecnica di riferimento ove tali aspetti sono trattati.

- 7.2 Le Regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applicano parzialmente alla generalità degli utenti nei seguenti casi:
- a. subentro a seguito di un fuori servizio dell'impianto di connessione superiore ad 1 anno: in questo caso l'utente esistente è tenuto all'applicazione dei soli aspetti della Regola tecnica di riferimento relativi al Sistema di Protezione Generale (Allegato D della norma CEI xxxxx). Qualora l'utente rientri tra quelli dotati di requisiti semplificati, a tale utente si applicano le prescrizioni di cui al comma 7.4 del presente provvedimento;
  - b. sostituzione del Dispositivo Generale (DG), ovvero del solo Sistema di Protezione Generale (SPG): in questi casi l'utente esistente è tenuto ad installare rispettivamente un DG unitamente ad un SPG, ovvero un SPG, conformi con quanto previsto nella Regola tecnica di riferimento (Allegato D della norma CEI xxxxx);
  - c. aggiunta di nuovi trasformatori all'impianto di un utente esistente: in questo caso, i vincoli previsti dalla Regola tecnica di riferimento circa il massimo numero di trasformatori che possono essere inseriti contemporaneamente si applicheranno esclusivamente qualora tali limiti siano superati a causa dei nuovi trasformatori aggiunti (ovvero sostituiti da trasformatori di taglia maggiore) (Punto 8.5.14 della norma CEI xxxxx);
  - d. aggiunta di nuovi trasformatori in parallelo ad altri trasformatori esistenti: in questo caso, i vincoli previsti dalla Regola tecnica di riferimento circa la massima potenza dei trasformatori in parallelo si applicheranno esclusivamente qualora tali vincoli siano superati a causa dei nuovi trasformatori aggiunti (punto 8.5.13 della norma CEI xxxxx);
  - e. aumento della consistenza della rete in media tensione dell'impianto dell'utente esistente tale da fare superare le soglie (in termini di estensione/corrente capacitiva) definite nella Regola tecnica di riferimento ai fini dell'impiego della protezione direzionale per guasto a terra (punto 8.5.12.2 della norma CEI xxxxx): in questo caso l'adeguamento consiste nell'installazione della medesima protezione direzionale per guasto a terra, secondo le specificazioni contenute nelle RTC (Allegato D della norma CEI xxxxx);
  - f. in caso di esito positivo delle verifiche dell'impianto di terra dell'utente esistente, salvo oggettivi problemi tecnici debitamente motivati dall'impresa distributrice, la stessa impresa distributrice è tenuta alla connessione degli schermi dei propri cavi di media tensione all'impianto di terra dell'utente. Conseguentemente, ai fini di successive verifiche dell'impianto di terra dell'utente, si adotteranno le modalità specificate nella Regola tecnica di riferimento (punto 8.5.5.1 della norma CEI xxxxx);
  - g. successivamente alla comunicazione, a fronte della prima richiesta da parte dell'utente all'impresa distributrice, dei dati necessari alle verifiche

dell'impianto di terra dell'utente, la stessa impresa distributrice comunicherà autonomamente all'utente tali dati solamente in corrispondenza di ogni variazione significativa dei dati medesimi (punto 8.5.5.1 della norma CEI xxxxx).

- h. Impianti dell'impresa distributrice collocati presso un utente esistente e asserviti all'alimentazione in bassa tensione di altri utenti: in questi casi, la stessa impresa distributrice è tenuta al collegamento del neutro BT ad un impianto di terra separato da quella dell'utente qualora questa non colleghi le guaine dei cavi propri MT all'impianto di terra dell'utente stesso.
- 7.3 Le Regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applicano parzialmente agli utenti attivi esistenti nei casi di qualunque nuova installazione di impianti di produzione di energia elettrica, anche da parte di utenti in prelievo, ovvero aumento pari ad almeno 50 kW nominali della potenza degli impianti di produzione (intesa come potenza delle apparecchiature di produzione dell'energia elettrica), e determina l'adeguamento del Sistema di Protezione Generale (Allegato D della norma CEI xxxxx) e del Sistema di Protezione di Interfaccia (Allegato E della norma CEI xxxxx).
- 7.4 Le Regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applicano parzialmente agli utenti esistenti passivi con potenza disponibile, come riscontrata a seguito degli aumenti di cui ai commi successivi, inferiore o uguale a 400 kW e che abbiano documentato il rispetto dei requisiti semplificati:
- a. qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, tali utenti abbiano richiesto aumenti di potenza di almeno 50 kW complessivi, ovvero rientrino nella fattispecie di cui al comma 7.2.a, i medesimi utenti sono tenuti ad installare un Dispositivo Generale conforme alle disposizioni di cui alla Regola tecniche di riferimento di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
  - b. in ogni caso, nelle more di ulteriori determinazioni dell'Autorità circa eventuali adeguamenti strutturali per questa tipologia di utenti, agli stessi utenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 33.10, dell'Allegato A alla deliberazione n. 4/04<sup>2</sup>.
- 7.5 Le Regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applicano parzialmente agli utenti esistenti passivi con potenza disponibile, riscontrata a seguito degli aumenti di cui ai commi successivi, superiore a 400 kW o che non abbiano documentato il rispetto dei requisiti semplificati qualora, successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

---

<sup>2</sup> Il riferimento verrà aggiornato al provvedimento relativo al periodo di regolazione 2008-2011 di prossima emanazione.

- a. abbiano richiesto aumenti di potenza di qualsiasi entità tali da far superare la soglia di 400 kW di potenza disponibile e non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza, ovvero
- b. abbiano richiesto aumenti di potenza di almeno 100 kW complessivi e non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza, ovvero
- c. siano collegati a reti elettriche esercite a neutro compensato (avendo ricevuto la comunicazione di cambiamento dello stato del neutro da isolato a compensato dall'impresa distributrice da almeno tre mesi) e non abbiano inviato all'impresa distributrice medesima la dichiarazione di adeguatezza, redatta a seguito della predetta comunicazione,

sono soggetti all'applicazione parziale delle RTC descritte di seguito:

- d. qualora i requisiti del Dispositivo Generale e del Sistema di Protezione Generale rispettino le disposizioni di cui alle RTC (Allegato B della norma CEI xxxxx), l'utente deve trasmettere all'impresa distributrice una dichiarazione di adeguatezza ai predetti requisiti,
  - e. qualora il rispetto delle disposizioni di cui alle regole tecniche sia verificato unicamente per il Dispositivo Generale, l'utente è tenuto ad uniformare il Sistema di Protezione Generale alla Regola tecnica di riferimento (in particolare, a quanto previsto nell'Allegato D della norma CEI xxxxx),
  - f. qualora non sia verificato il rispetto delle disposizioni di cui alla Regola tecnica di riferimento relativamente al Dispositivo Generale, l'utente è tenuto ad uniformare il Dispositivo Generale ed il Sistema di Protezione Generale alla Regola tecnica di riferimento (in particolare, a quanto previsto nell'Allegato D della norma CEI xxxxx)..
- 7.6 In caso di adeguamento parziale, si specifica ulteriormente che sono comunque escluse le attività operative inerenti la sostituzione del cavo di collegamento in media tensione, oltre alla modifica delle caratteristiche edili dei locali ospitanti le apparecchiature dell'utente e dell'impresa distributrice.
- 7.7 Nell'ambito degli aumenti di potenza richiesti dall'utente di cui al presente articolo, si considerano anche quegli aumenti derivanti da situazioni di fatto note all'impresa distributrice solamente a posteriori. La comunicazione dell'impresa distributrice relativa alla modifica della potenza disponibile è considerata, ai fini del presente provvedimento, equivalente ad una richiesta di aumento di potenza effettuata dall'utente.

*SC2: si condividono le previsioni circa l' applicazione parziale alle varie tipologie di utenti esistenti?*

*Se no, quali criticità si evidenziano e quali soluzioni alternative si propongono?*

## **Articolo 8**

### *Dichiarazione di adeguatezza*

- 8.1. Nel caso di utenti caratterizzati dalla realizzazione di una nuova connessione, tali utenti sono considerati adeguati alla Regola tecnica di riferimento qualora rispettino le disposizioni di cui al punto 13.2 della norma CEI xxxxx.
- 8.2. Nel caso di utenti con potenza disponibile superiore a 400 kW, la dichiarazione di adeguatezza, redatta a cura dei soggetti di cui all'art. 33, comma 33.17 dell'allegato A alla Deliberazione 4/04, è finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti di cui alla Regola tecnica di riferimento, secondo le modalità dettagliate all'Allegato B delle medesime regole.
- 8.3. Nei casi di cui ai precedenti Articolo 6, comma 6.1, lettera 6.1ii), ed Articolo 7, ai fini di evitare il pagamento del corrispettivo di cui al successivo Articolo 13, l'utente è tenuto a fornire all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza dell'impianto di utenza per la connessione ai requisiti indicati nella Regola tecnica di riferimento e RTC entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso..
- 8.4. L'impresa distributrice ha facoltà di effettuare controlli presso gli utenti che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva adeguatezza dei loro impianti ai requisiti tecnici previsti.
- 8.5. Per l'effettuazione di tali controlli, realizzati secondo modalità non discriminatorie, le imprese distributrici si avvalgono di personale qualificato.
- 8.6. Nel caso in cui il controllo evidenzi la non adeguatezza dell'impianto ai requisiti tecnici previsti, l'impresa distributrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza.
- 8.7. In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato dal Sincert come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto per risolvere il contenzioso sono a carico della parte risultante in difetto.

## **Articolo 9**

### *Esclusione dagli obblighi di applicazione delle Regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica*

- 9.1. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente provvedimento i punti di interconnessione tra reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, i punti di emergenza, i posti di trasformazione su palo, le cabine in elevazione con consegna agli amari con potenza disponibile fino a 100 kW, gli impianti soggetti a voltare e subentri con durata del fuori servizio inferiore a un anno.

## **Articolo 10**

### *Disponibilità delle aree*

- 10.1. Nel caso di impianti connessi a reti in alta tensione, l'impresa distributrice può richiedere che il soggetto richiedente metta a disposizione della stessa spazi

ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente la connessione, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione all'impresa distributrice a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione all'impresa distributrice a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

- 10.2. Nel caso di impianti connessi a reti in media tensione, il soggetto richiedente è tenuto a mettere a disposizione spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione qualora questi siano necessari ad una migliore configurazione topologica delle rete elettrica di distribuzione (connessione in entra-esce), ovvero qualora siano necessari alla installazione di un trasformatore MT/bt e della relativa impiantistica per la distribuzione in bassa tensione nella disponibilità dell'impresa distributrice, anche se prevista in futuro dalla stessa impresa distributrice, ovvero qualora siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente dallo stesso previsti. In caso di installazione di un trasformatore MT/bt dedicato ad utenze in bassa tensione differenti dal richiedente la connessione, gli spazi saranno ceduti dal richiedente stesso all'impresa distributrice a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione definiti nell'ambito delle condizioni procedurali pubblicati dall'esercente nell'ambiente informatico di cui al presente provvedimento.
- 10.3. Ai fini dell'installazione, da parte dell'impresa distributrice, di una o più trasformazioni MT/bt dedicate ad utenze in bassa tensione differenti dal richiedente la connessione, la stessa impresa verifica prioritariamente la disponibilità di idonee aree pubbliche entro tempi tali da non incidere nella prevista tempistica di realizzazione delle opere di connessione. Successivamente alla indisponibilità di tali aree la richiesta delle aree necessarie avverrà nei confronti del soggetto richiedente la connessione secondo le modalità di cui ai commi 10.1 ed 10.2.

*SC3: si condividono le previsioni circa le aree da mettere a disposizione?*

*Se no, quali criticità si evidenziano e quali soluzioni alternative si propongono?*

## **Articolo 11**

### *Soluzioni speciali di connessione*

- 11.1. Qualora, al fine del soddisfacimento di peculiari esigenze del richiedente la connessione, le parti si accordino per una delle soluzioni speciali di connessione (punto 8.6.2 e 8.7.6.... della norma CEIxxxxx), la stessa impresa espone al richiedente la connessione i maggiori costi realizzativi, ovvero di esercizio e manutenzione, rispetto alla soluzione inizialmente proposta dall'impresa distributrice, nell'ambito delle modalità procedurali ed economiche pubblicate ai fini della connessione stessa.

- 11.2. In caso di successiva connessione di terzi alla stessa linea i nuovi soggetti connessi si conformano alle disposizioni tecniche ivi adottate.

## **Articolo 12**

### *Utenze privilegiate ai fini della selettività*

- 12.1. Salvo oggettivi problemi tecnici debitamente motivati dall'impresa distributrice, la stessa impresa distributrice è tenuta a consentire, ad utenti in media tensione con potenza disponibile pari ad almeno 3 MW, di ritardare l'intervento del proprio DG in modo da conseguire un coordinamento selettivo delle proprie protezioni elettriche MT, secondo quanto specificato nella Regola tecnica di riferimento, al punto 8.5.12.6, caso 2, della norma CEI xxxxx. In presenza di simili situazioni, l'impresa distributrice dovrà assicurare un opportuno coordinamento tra le proprie protezioni e quelle dell'utente, secondo quanto prescritto al medesimo punto della regola tecnica di riferimento.

*SC4: si condividono i criteri di individuazione delle utenze privilegiate ai fini della selettività?*

*Se no, quali criticità si evidenziano e quali soluzioni alternative si propongono?*

## **Articolo 13**

### *Maggiorazione del corrispettivo tariffario specifico*

- 13.1. Qualora l'utente rientri nelle fattispecie previste al precedente Articolo 7, comportando per l'utente stesso la necessità di adeguamento alle RTC, e non invii all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza secondo le opportune modalità, decorsi i termini indicati al precedente Articolo 8 all'utente stesso sarà applicato un CTS maggiorato determinato secondo la seguente formula:

$$CTS_M = CTS(1+n)$$

dove n è il numero di anni contati a partire dalla decorrenza dell'obbligo di adeguamento non adempiuto, con un massimo fissato pari a 5.

*SC5: si condividono le maggiorazioni proposte per il CTS?*

*Se no, quali soluzioni alternative si propongono?*

## **Articolo 14**

### *Disposizioni finali*

- 14.1. L'entrata in vigore del presente provvedimento è il xxxxxxxx.
- 14.2. L'entrata in vigore della Regola tecnica di riferimento è il xxxxxxxx.
- 14.3. Le Regole tecniche di riferimento possono prevedere l'utilizzo di apparecchiature anche indisponibili all'entrata in vigore del presente provvedimento. Sino all'eventuale disponibilità sul mercato delle predette apparecchiature si applicano le regole tecniche nei casi in cui ciò sia possibile.

- 14.4. In caso di richieste di connessione inoltrate dall'Utente all'impresa distributrice in data antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Utente ha facoltà di adottare:
- 14.4.1. la Regola tecnica di riferimento qualora l'impresa distributrice competente non abbia richiesto deroghe alla Regola stessa,
  - 14.4.2. le regole tecniche eventualmente derogate di cui al precedente Articolo 5, comma 5.2,
  - 14.4.3. le precedenti regole tecniche adottate in autonomia dalle stesse imprese relativamente alla connessione alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV.
- 14.5. La facoltà di cui al precedente comma 14.4, lettera 14.4.1 e lettera 14.4.2, sono comunicate all'impresa distributrice entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole tecniche. In caso di assenza di tale comunicazione, sono adottate le regole di cui al precedente comma 14.4.3.

#### ***Supporto informatico per la pubblicazione dei documenti***

*E' predisposto presso il sito internet dell'Autorità un ambiente informatico dedicato alle seguenti attività poste in capo alle imprese distributrici:*

- i) pubblicazione della Regola tecnica di riferimento;*
- ii) invio delle richieste di deroga dalla Regola tecnica di riferimento;*
- iii) pubblicazione delle RTC eventualmente derogate rispetto alla Regola tecnica di riferimento ed approvate dall'Autorità;*
- iv) eventuale pubblicazione delle condizioni procedurali ed economiche di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 281/05.*

*Per ciascuna impresa distributrice è ammessa l'adozione univoca di RTC.*

*Le imprese di distribuzione utilizzano l'ambiente informatico secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese disponibili sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));*

*Nell'ambiente informatico, per ciascuna impresa distributrice, è resa disponibile una sezione pubblica entro la quale troveranno collocazione:*

- i) le RTC in vigore adottata dall'impresa distributrice ed approvata dall'Autorità, con evidenziate le parti eventualmente difformi dalla Regola tecnica di riferimento. Nelle more dell'entrata in vigore della Regola tecnica di riferimento ovvero della regola tecnica approvata dall'Autorità a seguito delle richieste di deroga, sarà inserita la regola tecnica adottata in autonomia dalla stessa impresa e vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le RTC sostituiranno le regole tecniche pubblicate dalle imprese distributrici a seguito delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05.*

- ii) *le regole tecniche in vigore fino ad un periodo pari ai 3 anni precedenti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;*
- iii) *le condizioni economiche e quelle procedurali di cui all'articolo 3, comma 3.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, secondo due documenti distinti. Tali condizioni potranno essere modificate dalle imprese distributrici ed inoltrate all'Autorità nell'ambito delle previste procedure informatiche e, successivamente, gli Uffici dell'Autorità provvederanno ad abilitare la disponibilità pubblica di tali condizioni.*

**SC6:** *si rilevano criticità nell'esecuzione delle predette modalità ?*

*Se sì, quali ?*

*Si propongono alternative ?*